

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO FILLEA NAZIONALE CGIL

Alcune misure previste dal DL 78/2010 del 31 maggio, in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio scorso il D.L. n. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Di seguito vengono riportate le principali novità sugli aspetti contributivi di potenziale importanza per le imprese.

1-Ritenuta fiscale per le imprese che eseguono lavori agevolati con le detrazioni del "36%" o del "55%" (art.25)

Per contrastare il fenomeno di evasione di alcune imprese (ai fini delle imposte dirette e dell'IVA), a decorrere dal 1° luglio 2010, il D.L. 78/2010 introduce l'obbligo, per le banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e la detrazione del 55%, di operare una ritenuta del 10% a titolo d'acconto delle imposte dovute dall'impresa destinataria del pagamento.

2-"Sanatoria catastale" per gli immobili non dichiarati (cd. "immobili fantasma") (art.19,co. 8-13)

Entro il 31 dicembre 2010 sarà possibile regolarizzare catastalmente gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d'uso, non dichiarati in catasto, mediante la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale.

Il Comune, su segnalazione dell'Agenzia del Territorio effettuerà i relativi controlli urbanistici.

Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni (art.19, co. 14-16)

A decorrere dal 1° luglio 2010, per tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto immobili urbani viene introdotto l'obbligo di indicazione in atto:

dei dati catastali dell'immobile

il riferimento alle planimetrie depositate in catasto

la dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto

In caso di irregolarità il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell'atto.

3-Sempre a partire dal 1°luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili: in caso di mancata (o errata) indicazione di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto.

4-Misure antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti

Il D.L. 78/2010 prevede (art. 20) l'abbassamento a 5.000 euro del limite massimo per il pagamento di importi in contanti e titoli al portatore (attualmente 12.500 euro).

L'art.21 prevede l'estensione della tracciabilità dei pagamenti alle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro.

(Contrasto al fenomeno delle imprese ``apri e chiudi``)

5-E' stata introdotta la previsione di sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps, le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio della medesima, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva. Art. 23

5-(Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps)

E' previsto un nuovo sistema di recupero delle somme dovute all'Inps a qualsiasi titolo, anche a seguito di accertamenti degli uffici, che consiste nell'emissione e nella notifica al debitore di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.Art.30

Tale avviso, corredato di tutti gli elementi utili e sottoscritto, anche con firma elettronica, dal responsabile che lo ha emesso, dovrà contenere l'invito a pagare entro e non oltre i 90 giorni dalla notifica, con espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata.

La notifica, a cura dell'agente di riscossione, avverrà preferibilmente mediante posta elettronica certificata o comunque anche mediante raccomandata a/r.

Per i crediti accertati dagli uffici, sarà possibile proporre ricorso amministrativo avverso l'accertamento, non oltre i 90 giorni dalla notifica, all'organo amministrativo competente. Il ricorso dovrà essere trasmesso anche all'Inps che, in caso di reiezione della domanda da parte dell'organo amministrativo, darà seguito, in mancanza di avvenuto pagamento, alla procedura esecutiva con eventuale espropriazione forzata, mediante consegna dell'avviso di addebito all'agente.

In caso di accoglimento parziale vi sarà la rideterminazione dell'importo del titolo di cui sopra.

Decorso i 90 giorni, qualora il pagamento non avvenga e non sia proposta alcuna opposizione, si procederà ad esecuzione forzata, nei successivi trenta giorni, sulla base dell'avviso di addebito e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, con il calcolo delle relative sanzioni e delle somme aggiuntive.

6-E' stato abrogato l'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 46/1999 che prevede la sospensione, in pendenza di gravame, della riscossione con provvedimento motivato.

(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

E' prevista, al comma 2, la proroga al 15 dicembre 2010 del termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospensione di cui alle precedenti Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3754 e 3837, rispettivamente del 9 aprile 2009 e del 31 dicembre 2010.

Il comma 3 dello stesso articolo precisa che non si farà luogo ad eventuali rimborsi di somme già versate.

Rispetto alla prima stesura del testo è stata soppressa la previsione dei commi 4 e 6 contenenti la previsione secondo la quale la ripresa della riscossione dei contributi e dei premi di cui sopra avverrà senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili dell'importo a partire dal mese di gennaio 2011.

E' stata invece aggiunta la previsione dell'autorizzazione ad una spesa di 10 milioni di euro quale contributo al Comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate.Art.39

7- (Contratto di produttiva`)

Il presente articolo contiene la previsione secondo la quale per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme erogate ai lavoratori in relazione a quanto previsto dai contratti di secondo livello e correlate ad incrementi di produttiva`, qualita`, redditivita`, innovazione, efficienza organizzativa, beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare a tal fine ai sensi dell'art. 1, comma 68 della L. n. 247/2007.

Riepilogo della situazione negli ultimi 5 anni

8-Partenza sprint per il 36%: solo 4 mesi ed e` subito record

Al primo giro, dei tre previsti dal calendario 2010, il bonus edilizio e` gia` in vantaggio sull'anno scorso del 12%

Quasi 130mila le dichiarazioni di inizio lavori pervenute al Centro operativo di Pescara nel primo quadrimestre di quest'anno. Una vera partenza a razzo, se si pensa che i mesi iniziali non sono i piu` indicati per i lavori edili.

Prima di esaminare nel dettaglio i numeri relativi alle ristrutturazioni, ricordiamo la novita` in materia introdotta dal decreto-legge 78 del 31 maggio. Con decorrenza 1° luglio 2010, banche e Poste italiane dovranno operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari (impresa edile), all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti che si avvantaggeranno della detrazione d'imposta del 36%. La misura anti evasione vale, in generale, per tutti i pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da parte di coloro che beneficeranno di oneri deducibili o altra detrazione d'imposta prevista dalla normativa fiscale.Art.53

Oltre all'aumento del 12% rispetto al 2009, si calcolano incrementi del 21% sul 2008, del 9% sul 2007 e di oltre il 51% sul 2006. Considerato che non sono stati certo anni di vacche grasse, e` piu` realistico pensare che le ristrutturazioni edilizie in Italia non siano aumentate di numero in senso assoluto, ma che siano invece aumentati i contribuenti che, quando devono mettere ``a posto`` casa o quando il condominio decide di rifare il look al palazzo, si avvalgono dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 1 della legge 449/1997. Scontare sulle imposte da pagare il 36% delle spese di ristrutturazione, fino a un massimo di 48mila euro, e` infatti, un risparmio sul costo delle opere edilizie, che rende questa detrazione fiscale molto attraente. Il beneficio si concretizza con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui i lavori sono stati pagati e negli anni successivi, a seconda del numero delle rate a cui si ha diritto per la fruizione del bonus. In via generale, deve essere ripartito in 10 rate di pari importo. Solo in particolari casi e` possibile fruire della ripartizione in 3 o 5 rate. Ad esempio, chi ha compiuto 75 anni entro il 2009 puo` scegliere la suddivisione in 5 rate, mentre chi ne ha compiuti 80 puo` decidere di velocizzare il recupero in 3 sole rate. Fermo restando che, possedendone i requisiti, cioe` 75 o 80 anni, anche le opzioni gia` espresse negli anni precedenti, quando si era piu` ``giovani``, possono sempre essere variate, ricalcolando una diversa ripartizione della detrazione residua in un numero di rate inferiore.

L'evoluzione che ha avuto nel tempo l'adesione al regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni edilizie per certi versi e` un segno di civiltà, che consente di far emergere l'economia sommersa non solo nel settore dell'edilizia abitativa, ma anche in quelli che orbitano intorno ad esso, come, ad esempio, il commercio dei beni che accompagna di solito

una ristrutturazione, vedi l'arredamento o il più sofisticato campo dell'architettura dei giardini. Ed è per questo che il 36% merita la più grande diffusione e pubblicità e di essere portato a conoscenza anche di chi non ha mai prestato molta attenzione alla normativa fiscale. Pertanto, continuiamo a parlarne e a leggere i numeri, fino a che tutti, dal Nord al Sud della penisola non avranno familiarizzato con il bonus ristrutturazione. In questo contesto, una lettura positiva degli ultimi dati è, nel confronto con il primo quadrimestre di cinque anni fa, in chiave territoriale. Al di là dei numeri assoluti, che sono da sempre molto più alti nel Settentrione d'Italia che nel Mezzogiorno, i primi quattro mesi di quest'anno, segnano una crescita di richieste del bonus ristrutturazioni percentualmente più alta nel Sud che nel Nord. Come mostra il grafico, infatti, nel Meridione c'è stato un incremento del 58%, a fronte di un aumento nel Settentrione pari al 51% e al 44% registrato nelle Regioni del centro-Italia. Spulciando i numeri, l'incremento maggiore, dal 2006 a oggi, è stato registrato proprio in una Regione meridionale. Infatti, in Puglia le richieste del 36% sono passate da 1.989 di un quinquennio fa a 3.790 conteggiate quest'anno, pari a un aumento del 91%. Anche Sicilia e Marche, nello stesso confronto, hanno incrementato sensibilmente il loro dato, con una percentuale pari a +64%. Fra le regioni settentrionali, invece, la crescita più sostanziosa si è avuta in Lombardia (+62%), mentre in Emilia Romagna si è fermata a +55%. Unica Regione, che in questo confronto con il passato, ha subito un decremento di ristrutturazioni agevolate è la Valle d'Aosta, che passa da 315 richieste di detrazione fiscale del primo quadrimestre 2006 alle 300 di questi primi quattro mesi del 2010.

**Segreteria nazionale FILLEA CGIL
Moulay El akkioui**

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili Industrie Affini ed Estrattive
Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 Roma – Tel. 06 44114.618-627-628-637 – FAX 06.44235849
E MAIL: filleanazionale@filleacgil.it SITE: www.filleacgil.it